

Alla stregua dei lavoratori dipendenti anche le Colf hanno diritto alla tredicesima mensilità che deve essere erogata entro il 20 dicembre di ogni anno, salvo il caso in cui, per consuetudine questa venga erogata mensilmente da alcuni datori di lavoro.

Il calcolo della tredicesima della colf deve comprendere, qualora venisse erogata, la voce convenzionale del vitto e l'alloggio considerando, per la determinazione dell'importo i 26 giorni di riferimento previsti dal C.C.N.L. "Lavoro Domestico".

Per maggior comprensione del concetto, si propone un esempio di calcolo.

Per ipotesi si consideri una colf che viene pagata per € 8,00 l'ora e percepisca un'indennità giornaliera di vitto e alloggio pari ad € 4,93. La prima cosa da fare è "trasformare" la quota convenzionale del vitto e alloggio giornaliera in quota oraria per trovare la retribuzione oraria convenzionale da aggiungere alla paga oraria. Per far questo è sufficiente moltiplicare l'indennità convenzionale di vitto e alloggio (valore 2010 pari ad € 4,93) per 26 giorni e suddividere il risultato per 170 ore mensili. La somma tra la retribuzione oraria ed il risultato della quota convenzionale oraria del vitto e alloggio permetterà di determinare la tredicesima mensilità da erogare alla colf.

Nel caso di maternità malattia e infortunio è bene ricordare che tredicesima mensilità continua a maturare (nei limiti del periodo di conservazione del posto) ma per un importo diverso rispetto a quello che il datore paga per i mesi in cui la colf/badante presta il suo lavoro. Ovvero la tredicesima mensilità viene liquidata dal datore di lavoro **solo per quella parte che non viene pagata e dagli enti preposti.**